

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

— d’iniziativa dell’associazione nazionale praticanti avvocati (ANPA)

Delega al Governo per la revisione e la semplificazione delle norme sull’accesso alla professione di avvocato e sul suo esercizio

CARI COLLEGHI !

Con la presente proposta di legge si intende delegare il Governo a procedere a una decisa revisione della riforma della professione forense intervenuta con la legge 31 dicembre 2012, n. 247. Una riforma che, anziché favorire l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito come la legge stessa recita, ha comportato, nei fatti, una *reformatio in peius* ampliando la divisione tra avvocati e finendo per creare criticità e difficoltà in specie per i giovani praticanti avvocati. La presente proposta di legge si compone di sette articoli e prevede i principi e criteri volti a favorire una maggiore semplificazione nonché una maggiore equità e trasparenza nell’accesso alla professione.

Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Esame di abilitazione)

1. Agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sono ammessi i possessori della laurea in giurisprudenza conseguita ai sensi dell’ordinamento previgente, e successive modificazioni.
2. L’esame di Stato consiste in un tirocinio pratico e in una prova scritta.

Art. 2.

(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio)

1. Alla prova scritta di cui all’articolo 4 si accede nella prima sessione utile dopo il superamento di una prova pratica a carattere continuativo consistente in un tirocinio della durata di diciotto mesi. Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17.
4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Convenzione quadro sottoscritta il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 17 marzo 2016, n. 70 Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (GU n.116 del 19-5-2016). pagina 37 di 62 5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
6. Il tirocinio può essere svolto: a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni; b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi; c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione; d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.
7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.
10. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi

ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina: a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine; b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

14. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

15. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.

16. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

17. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere la prova scritta una volta compiuto il tirocinio.

Art. 3.

(Sedi della prova scritta e nomina delle commissioni presso le università)

1. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Presso ciascuna sede, con decreto del rettore, è nominata una commissione incaricata di assicurare la regolarità dell'espletamento delle prove d'esame, ivi compresa l'identificazione dei candidati, la consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la vigilanza e la verbalizzazione. Tale commissione non ha compiti valutativi, ed espleta altresì le operazioni di cui all'articolo 5; essa è costituita da almeno un componente ogni trenta candidati ed è composta da non meno di quattro membri di cui almeno due docenti della facoltà di giurisprudenza e due avvocati indicati dall'ordine degli avvocati della provincia ove ha sede l'ateneo. Con lo stesso decreto il rettore nomina il presidente della commissione ed il responsabile del procedimento, e definisce le modalità di funzionamento della commissione.

2. La prova scritta di cui al presente decreto è organizzata dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze dei candidati in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17.

Art. 4.
(Prova scritta)

1. La commissione nazionale per la prova scritta e' nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, rimane in carica tre anni ed e' composta, da otto membri, di cui:
 - a) due professori ordinari, anche fuori ruolo, di cui uno scelto da una rosa di nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto da una rosa proposta dalla conferenza dei rettori delle universita' italiane su indicazioni della conferenza dei presidi della facolta' di giurisprudenza;
 - b) due professori associati confermati, anche fuori ruolo, di cui uno scelto da una rosa di nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto da una rosa proposta dalla conferenza dei rettori delle universita' italiane su indicazione della conferenza dei presidi della facolta' di giurisprudenza;
 - c) quattro avvocati designati dal Consiglio Nazionale Forense
2. Il presidente della commissione e' nominato con il decreto di cui al comma 1 tra i componenti di cui al comma 1, lettera a). La commissione delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parita' di voto prevale il voto del presidente.
3. La prova scritta tiene conto degli obiettivi formativi qualificanti previsti dalla classe di laurea e si svolge due volte l'anno; essa e' univoca e la forma del test è a risposta multipla ed è diretta a valutare le capacita' del candidato nell' applicare le conoscenze acquisite durante la pratica forense e di risolvere le questioni prospettate previo:
 - a) le conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale, con particolare riguardo all'applicazione del diritto e la conoscenza delle materie di diritto sostanziale, processuale e deontologia forense.
4. La commissione predisporre almeno cinquemila quesiti a risposta multipla, prevedendo cinque possibili risposte, di cui una sola esatta, individuata dalla commissione stessa. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicita' almeno sessanta giorni prima della data fissata per la prova scritta. Da questo archivio vengono estratti, con procedura automatizzata che garantisca la totale segretezza della prova, novanta quesiti ripartiti tra le materie oggetto di studio. del precedente comma 3. Il Ministero provvede alla riproduzione e alla distribuzione ai singoli atenei, sedi delle prove d'esame, mediante l'utilizzo di mezzi informatizzati che garantiscano la totale segretezza del contenuto delle prove. Con decreto del dirigente responsabile del servizio competente, sentita l'autorita' per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e successive modificazioni, sono stabilite le modalita' tecniche per la trasmissione dei quesiti ai singoli atenei.
5. La prova si svolge in un'unica giornata alla quale segue la pubblicazione dell'esito in tempo breve. La correzione avviene in forma anonima mediante lettura elettronica degli elaborati.
6. La prova scritta si svolge contemporaneamente nelle diverse sedi individuate ai sensi dell'articolo 3, con contenuto identico in tutto il territorio nazionale.
7. Dall'inizio della prova i candidati hanno a disposizione 180 minuti.
8. La valutazione della prova scritta consistente in quesiti a risposta multipla determina l'attribuzione di un punteggio di piu' 1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e meno 0,25 per ogni risposta errata.
9. Per lo svolgimento delle prove di esame di Stato, nonche' per la correzione degli elaborati, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' avvalersi di consorzi interuniversitari che assicurino strutture tecnico-strumentali atte a garantire la tempestivita' di consegna dei quesiti agli atenei, la totale segretezza del contenuto delle prove e l'anonimato dei candidati in sede di

correzione degli elaborati.

10. La prova si intende superata se il candidato consegue almeno 60 punti.

11. Durante lo svolgimento della prova è fatto divieto assoluto ai candidati di comunicare tra loro, pena l'annullamento della stessa. E' altresì vietata l'introduzione nell'aula d'esame di telefoni portatili, smartphone, smartwatch, tablet e di altri strumenti di comunicazione.

I candidati non possono consultare alcun testo, eccezion fatta per i codici rigorosamente non commentati.

12. L'archivio di cui al comma 4 viene annualmente revisionato ed aggiornato con almeno 400 nuovi quesiti.

Art. 5.

(Valutazione delle prove e voto finale)

1. La commissione di cui all'articolo 3 attribuisce ad ogni singolo candidato un voto finale che consiste nella somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta, e redige un elenco finale degli idonei da trasmettere al rettore immediatamente, e comunque non oltre un termine di quindici giorni.

2. Il rettore dell'università presso cui si svolgono gli esami cura che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle università che hanno loro rilasciate le lauree.

Art. 6.

(Diploma di abilitazione)

1. Il rettore dell'università presso cui si svolgono gli esami dispone l'affissione nell'albo dell'università dell'elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato gli esami e, per delega del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, conferisce il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ai laureati in giurisprudenza che abbiano superato il tirocinio di cui all'articolo 2 e la prova scritta di cui all'articolo 4.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore subito dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.